

9) PROTOCOLLO DELLA CONVENZIONE DI SALONICCO

Fra Sua Altezza Reale il comandante generale dell'esercito greco e Sua Eccellenza il comandante generale dell'esercito turco si conviene e stipula quanto segue:

- Art. 1° — le armi dei soldati turchi saranno prese e messe in deposito e conservate sotto la responsabilità dell'esercito greco. Si redigerà a questo proposito un verbale.
- Art. 2° — i soldati turchi saranno alloggiati in parte a Karaburun, in parte alla caserma d'artiglieria detta Topci. Essi saranno vettovagliati a cura delle autorità di Salonico.
- Art. 3° — la città di Salonico è consegnata all'esercito greco fino alla conclusione della pace.
- Art. 4° — tutti gli alti funzionari e gli ufficiali sono autorizzati a conservare la sciabola ed essere liberi a Salonico. Questi daranno la loro parola di non più prendere le armi contro l'esercito greco e i suoi alleati per tutta la durata della guerra.
- Art. 5° — tutti gli alti funzionari civili e gli impiegati del vilayet sono liberi.
- Art. 6° — i gendarmi e gli agenti di polizia conserveranno le armi.
- Art. 7° — Karaburun servirà come alloggio dei soldati turchi disarmati. I cannoni ed il materiale di guerra di Karaburun saranno inutilizzati a cura dei turchi e consegnati all'esercito greco.
- Art. 8° — il disposto dell'art. 1° avrà esecuzione entro due giorni a far tempo da domani sabato 27 ottobre 1912. Questo termine può essere ancora prolungato col consenso del comandante generale dell'esercito greco.
- Art. 9° — questa situazione sarà mantenuta fino alla conclusione della pace.
- Art. 10° — gendarmi e polizia turca presteranno servizio fino a nuova decisione.

Salonico il 26 ottobre 1912.

i delegati di S. A. R.
il principe reale di Grecia
Dusmani, Metaxas

il comandante
in capo dell'esercito turco
T. Hassan